

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALESSANDRINI, COLLEONI, NOE', TORELLI, ALBERTINI e DALVIT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1970

Norme per consentire agli enti cooperativi l'acquisizione di nuove farmacie

ONEREVOLI SENATORI. — Nel sistema della legge 2 aprile 1968, n. 475, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, a seguito della revisione della pianta organica, è riservato esclusivamente ai farmacisti privati (art. 3) e ai comuni che possono esercitare un diritto di prelazione in ragione di una metà (art. 9).

Il farmacista privato, decorsi i cinque anni dalla conseguita titolarità di farmacia, può trasferirla e ha diritto di acquistare, per una volta sola nella sua vita ed entro un anno dal trasferimento, un'altra farmacia (art. 12).

Alle istituzioni di assistenza e beneficenza pubbliche e alle cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che erano titolari di farmacia alla data di entrata in vigore della legge, è consentita solo la conservazione delle farmacie in essere senza alcuna possibilità di partecipare, in alcuna misura, al conferimento di

sedi farmaceutiche di nuova costituzione o vacanti, senza possibilità di acquisto di farmacie e senza possibilità di trasferire quella di cui sono titolari.

La legge, in sostanza, non solo preclude la formazione di cooperative farmaceutiche ma condanna quelle esistenti alla mera conservazione delle farmacie in essere alla data dell'entrata in vigore della legge senza alcuna possibilità di acquisto, neppure a titolo oneroso, di farmacie.

La legge ha imposto una camicia di Nesso al movimento cooperativo. Non si può certo dire che tali disposizioni di legge adempiano, in questo settore, al dettato dell'articolo 45 della Costituzione repubblicana, la quale, riconoscendo la funzione sociale della cooperazione, senza fine di speculazione privata, prescrive che la legge deve promuoverne e favorirne l'incremento con i mezzi più idonei.

In Italia esistono otto cooperative farmaceutiche con trenta farmacie: la Cooperativa farmaceutica di Milano con dodici farmacie, l'Alleanza cooperativa torinese con

otto farmacie, la Cooperativa farmaceutica bergamasca con tre farmacie, la Cooperativa farmaceutica parmense con due farmacie, la Cooperativa farmaceutica bresciana con una farmacia, la Unificazione società cooperativa di Como con una farmacia, la Farmacia cooperativa di Bologna con una farmacia, la Farmacia cooperativa mantovana con una farmacia e la Cooperativa farmaceutica di Caversaccio con una farmacia.

Il movimento cooperativistico in campo farmaceutico è ben altrimenti forte in altri Paesi.

In Francia il numero delle farmacie mutualistiche e di miniera è di 127, in Belgio vi sono 17 società cooperative che posseggono 295 farmacie, unite nell'*Office des pharmacies cooperative*, in Inghilterra fin dal 1959 327 società cooperative regionali possedevano 920 farmacie, una società cooperativa nazionale delle farmacie possedeva 126 farmacie e 92 società cooperative possedevano 191 *drug-stores*.

Non si parla qui dei Paesi nordici dove il movimento cooperativo in campo farmaceutico ha una notevole presenza.

Le cooperative farmaceutiche italiane sono tra loro collegate nell'Associazione nazionale cooperative italiane farmaceutiche che aderisce all'Unione europea delle farmacie sociali mutualistiche e cooperative che ha la sua sede a Bruxelles.

Già in occasione dell'elaborazione della legge, oggi posta in discussione, le cooperative operanti in Italia ebbero a tenere un convegno al teatro Eliseo di Roma, con l'intervento della Confederazione cooperativa italiana, della Lega delle cooperative e dell'Unione europea delle farmacie sociali mutualistiche e cooperative e con l'autorevole intervento dei professori Astuti e Bodda per rivendicare il diritto alla loro sopravvivenza e al loro sviluppo (vegga-si resoconto su l'Italia Cooperativa del 13 dicembre 1964) e chiedevano che fosse loro riconosciuto il diritto di assumere in gestione nuove farmacie e il diritto di partecipare alla quota in prelazione ai comuni o quantomeno la possibilità di assumere la gestione di farmacie qualora le amministra-

zioni dei comuni non si avvalessero del diritto loro conferito dalla legge.

Tutte queste aspirazioni non sono state tenute in alcun conto nella legge 2 aprile 1968, n. 475.

La legge ha bloccato ogni sviluppo delle farmacie cooperative e le ha condannate a un deterioramento dei loro conti economici in connessione coi sempre crescenti costi senza possibilità di compenso. Le cooperative, che hanno un patrimonio di esperienza di gestione di farmacie collaudato da tanti anni (si pensi che la Cooperativa farmaceutica di Milano fu fondata nel lontano 1890 ed ebbe fra i suoi soci figure eminenti del mondo milanese da Filippo Turati a Filippo Meda) e che inoltre hanno saputo dimostrare di gestire in economia le aziende, senza perdita di esercizio, sono state poste in gravi difficoltà.

È dubbio che nel sempre crescente indebitamento e nella situazione finanziaria dei comuni, questi ultimi possano utilmente avvalersi della quota di prelazione e comunque dispongano sempre di quel patrimonio di esperienza organizzativa nel settore che le cooperative e gli enti cooperativistici posseggono.

La mancanza di finalità speculativa, il fatto che le cooperative farmaceutiche pratichino il ristorno ai soci consumatori, con funzione calmieratrice sia a beneficio dei non mutuati, sia a beneficio dei mutuati in rapporto ai farmaci in vendita per contanti e che non figurano nell'elenco delle specialità e dei prodotti ammessi dall'INAM, le rendono meritevoli della più attenta considerazione come validi strumenti sociali.

La recente chiusura delle farmacie ha trovato le cooperative farmaceutiche pronte a venire incontro all'esigenza di chi abbisognava di farmaci, in quanto hanno tenuto aperti i loro battenti.

Il comportamento delle cooperative farmaceutiche è stato giustamente posto in rilievo dalla stampa.

La funzione sociale ha acquistato risalto.

Si propone pertanto un perfezionamento della legge 2 aprile 1968, n. 475, nei termini che seguono.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Le farmacie che si rendano vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono, per la metà, essere assunte in gestione dal comune secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e, qualora il comune non si avvalga di tale facoltà, da società cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, che da oltre cinque anni abbiano per scopo sociale la gestione di farmacie ».

Art. 2.

Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono aggiunti i seguenti commi:

« In tal caso il diritto di prelazione viene trasferito alle società cooperative e agli enti cooperativistici di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 e che ne facciano richiesta entro 45 giorni.

Nel caso di più domande avrà la priorità la domanda della società cooperativa o dell'ente cooperativistico che sia già titolare di farmacia ed in ogni caso la domanda della società cooperativa operante nel comune. Tra più domande di società cooperative, aventi per scopo la gestione di farmacie, che non rientrino nei casi più sopra previsti, avrà la precedenza la domanda presentata per prima ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità e che sia risultato idoneo in un precedente concorso o a favore di società cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso, o a enti cooperativistici che siano già titolari di farmacia. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Alle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica ed alle cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione e la facoltà di acquisire nuove farmacie, ma senza possibilità di trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa ».